

TAR CALABRIA – Sezione II – sentenza n. 306 del 23 febbraio 2015

UNIVERSITÀ: RIENTRO DALL'ESTERO SENZA TEST

Secondo il Tar, se esistono i presupposti, uno studente che ha frequentato all'estero un'università per almeno un anno, può rientrare in un ateneo nazionale, senza dover sostenere l'esame di ammissione. La sentenza ha come protagonista uno studente che ha chiesto di trasferirsi dall'Università Kristal di Tirana, Albania, a quella della "Magna Grecia" di Catanzaro, per concludere gli studi in Odontoiatria, ammissione bocciata dall'ateneo calabrese, ma accolta dal Tribunale amministrativo. Un precedente che potrebbe dunque scatenare una lunga serie di ricorsi, con tutti gli studenti che, falliti i test di ammissione ai corsi di studio "a numero chiuso", si sono recati all'estero e che ora potrebbero rientrare negli atenei nazionali, di fatto delegittimati dalla sentenza del Tar.



Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1437 del 2014, proposto da:

Vincenzo Alessio, rappresentato e difeso dagli avv.ti Santi Delia e Michele Bonetti, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'avv. Nicola Cantafora, in Catanzaro, alla piazza Stocco, n. 5;

contro

Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliata presso gli Uffici di questa, in Catanzaro, alla via G. da Fiore, 34;

per l'annullamento

- a) del verbale del Senato Accademico del 25 marzo 2014, prot. n. 494, ricevuto il 9 giugno 2014, con il quale viene deciso all'unanimità di non accogliere l'istanza di riconoscimento del proprio titolo di studio conseguito presso l'Università Kristal di Tirana in quanto non pubblica;
- b) della delibera del Consiglio della Scuola di Medicina del 5-12 marzo 2014, non conosciuta con la quale, stante quanto si legge nel verbale del Senato accademico del 25 marzo 2014, viene deciso all'unanimità di non accogliere l'istanza di riconoscimento del titolo di studio del ricorrente conseguito presso l'Università Kristal di Tirana in quanto non pubblica;
- c) del "Regolamento di Ateneo sul riconoscimento dei titoli accademici ed abbreviazione corsi di studio; riconoscimento percorso formativo e richiesta trasferimento presso l'UMG", in particolare l'art. 1, comma 2, punto a.2);

per l'accertamento del diritto di parte ricorrente di ottenere l'ammissione al VI anno del Corso di laurea in Odontoiatria e Protesi dentaria dell'Università degli Studi di Catanzaro (o a quello che l'Ateneo ha l'autonomia e discrezionalità di indicare sulla base dell'esame del corso di studi tenuto dal ricorrente presso l'Università Kristal di Tirana) e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all'iscrizione opposta;

per la condanna in forma specifica *ex art. 30, comma 2, c.p.a.* delle amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2015 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Vincenzo Alessio, cittadino italiano, ha conseguito presso l'Università non pubblica *Kristal* di Tirana il Diploma di laurea in stomatologia (odontoiatria).

In data 22 dicembre 2013 egli ha presentato presso l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro istanza per il riconoscimento accademico del titolo rilasciato dall'Università estera e il proseguimento degli studi universitari, al fine di conseguire in Italia la laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria.

Con delibera del 25 marzo 2014, il Senato Accademico dell'Ateneo, in conformità con il parere sfavorevole reso dal Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, ha rigettato l'istanza ai sensi dell'art. 1, paragrafo a.2) del decreto del Rettore dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro del 18 giugno 2012, n. 517, recante il "*Regolamento di Ateneo sul riconoscimento dei titoli accademici ed abbreviazione del corso di studio; riconoscimento percorso formativo e trasferimento presso l'UMG*" (d'ora innanzi: Regolamento di Ateneo).

In particolare, il rigetto trova la sua ragione nel fatto che il titolo è stato rilasciato da Università straniera privata, e dunque per la sua riconoscibilità il Regolamento di Ateneo prevede la necessità di un'apposita convenzione con l'Università straniera, nel caso di specie non stipulata.

2.1. Vincenzo Alessio ha quindi proposto ricorso d'innanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale, chiedendo l'annullamento, previa sospensiva, degli atti meglio precisati in epigrafe.

Ha inoltre domandato l'accertamento del diritto di ottenere l'ammissione al VI anno (o a quello che l'Ateneo ritenga più opportuno) del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, nonché la condanna della resistente amministrazione all'adozione del provvedimento di ammissione o, in via subordinata, al risarcimento di tutti i danni cagionati.

A sostegno del proprio ricorso, Vincenzo Alessio ha dedotto che i provvedimenti impugnati sarebbero affetti dai vizi di seguito illustrati.

1) Violazione e falsa applicazione degli art. 10-*bis*, 18 e 21-*octies* ss. l. 7 agosto 1990, n. 241. La mancata comunicazione del preavviso di rigetto avrebbe impedito al ricorrente di apportare in sede procedimentale elementi fattuali e giuridici a sostegno dell'istanza presentata.

2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 170, comma 3, e 332, comma 2, del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, degli artt. 1 e 2 l. 11 luglio 2002, n. 148, della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997; violazione e falsa applicazione dell'art. 34 della Cost.; difetto di istruttoria e motivazione. L'Università intimata avrebbe omesso di considerare che il titolo di cui si chiede il riconoscimento è legalmente riconosciuto in Albania, e dunque suscettibile di riconoscimento secondo un'interpretazione conforme alla Convenzione di Lisbona del Regolamento di Ateneo.

3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 170, comma 3, e 332, comma 2, del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, degli artt. 1 e 2 l. 11 luglio 2002, n. 148, della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997; violazione e falsa applicazione dell'art. 34 della Cost.; difetto di istruttoria e motivazione. Laddove si ritenga che l'art. 1, comma 2, punto a.2) del Regolamento di Ateneo non consenta il riconoscimento del titolo di studio conseguito dal ricorrente, esso sarebbe nondimeno in contrasto con la Convenzione di Lisbona, e pertanto dovrebbe essere annullato *in parte qua*.

4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 170, comma 3, e 332, comma 2, del r.d. 31 agosto 1933, n. 1592, degli artt. 1 e 2 l. 11 luglio 2002, n. 148, nonché della l. 2 agosto 1999, n. 264. L'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro si sarebbe illegittimamente sostituita al legislatore statale, limitando la riconoscibilità dei titoli di studio conseguiti all'estero.

2.2. Si è costituita in giudizio l'amministrazione intimata, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

3. Con ordinanza del 3 ottobre 2014, n. 532, è stata accolta l'istanza cautelare proposta da parte ricorrente e per l'effetto è stata sospesa tra le parti l'efficacia dell'art. 1, paragrafo a.2) del Regolamento di Ateneo ed è stato disposto il riesame della domanda, alla luce degli artt. III.1, III.3, IV.1 e VI.1 della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea.

4. In ottemperanza al provvedimento cautelare di questo Tribunale Amministrativo Regionale, il Senato accademico, con deliberazione del 22 dicembre 2014, assunta su conforme parere della Scuola di Medicina e Chirurgia, ha ammesso *sub condizione* Vincenzo Alessio al V anno del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, con l'obbligo di sostenere gli esami mancanti al suo *curriculum* formativo.

5. Alla pubblica udienza del 6 febbraio 2015 il ricorso è stato discusso nel merito ed è stato spedito in decisione.

6. Va premesso che sussiste tuttora l'interesse alla decisione del ricorso, in quanto l'ammissione del ricorrente al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria è avvenuta in forza del *remand* operato da questo giudice amministrativo, ma solo previa sospensione cautelare, tra le parti, dell'efficacia dell'art. 1, paragrafo a.2) del Regolamento di Ateneo.

7. Ciò posto, occorre avviare l'esame del ricorso dal testo dell'art. 1, paragrafo a.2) del Regolamento di Ateneo, secondo cui i titoli conseguiti in Stati aderenti alla Convenzione di Lisbona

presso Università non statali *“possono essere oggetto di riconoscimento (...) solo a seguito di apposite convenzioni stipulate dall’Ateneo con le Università o gli Istituti di Istruzione Universitaria di provenienza”*.

La lettera di tale disposizione non lascia adito a dubbi: i titoli conseguiti presso Università non statali (anche se dotati di valore legale nel Paese d’origine) possono essere riconosciuti dall’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro solo ove sussista un’apposita convenzione tra questa e l’Università straniera. Non è possibile, dunque, la diversa interpretazione suggerita dal ricorrente con il secondo motivo di ricorso, che è conseguentemente infondato.

8. Come però denunciato con il terzo motivo di ricorso, la disciplina dettata dall’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro si pone in contrasto con la Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all’insegnamento superiore nella Regione europea dell’11 aprile 1997, la cui ratifica è stata autorizzata in Italia con l. 11 luglio 2002, n.148, che vi ha anche dato esecuzione.

8.1. La Convenzione, infatti, nell’intento di rendere più celere ed armonioso il meccanismo di riconoscimento dei titoli esteri prevede, all’art. III.1, paragrafo 1, che *“i possessori di titoli di studio rilasciati da una delle Parti, su richiesta dell’organismo preposto, avranno adeguato accesso ad una valutazione di titoli di studio”*.

Il comma 2 del medesimo articolo chiarisce che *“al riguardo non saranno effettuate discriminazioni per alcun motivo, quali sesso, razza, colore, disabilità, lingua, religione, opinioni politiche o di altra natura, origini nazionali, etniche o sociali, appartenenza a minoranze nazionali, proprietà, nascita o altro stato civile, ovvero per motivi di altro genere non attinenti al valore del titolo di studio del quale si chiede il riconoscimento. Per garantire tale diritto, ogni Paese si impegna ad adottare i provvedimenti atti a valutare adeguatamente una richiesta di riconoscimento dei titoli di studio esclusivamente sulla base delle conoscenze e competenze acquisite”*.

Inoltre, l’art. III.3, ultimo comma, prescrive che *“all’organismo che effettua la valutazione spetta dimostrare che un richiedente non soddisfa i requisiti”*.

Infine, l’art. VI.1 stabilisce che *“nella misura in cui una decisione di riconoscimento è basata sulle conoscenze e sulle abilità certificate da una qualifica di insegnamento superiore, ciascuna Parte riconosce le qualifiche di insegnamento superiore conferite in un’altra Parte, a meno che si possa dimostrare che esiste una differenza sostanziale tra la qualifica di cui viene domandato il riconoscimento ed il riconoscimento corrispondente nella Parte in cui viene domandato tale riconoscimento”*.

In sostanza, dal quadro normativo qui enucleato emerge, innanzitutto, il riconoscimento del diritto, in capo al soggetto che ha conseguito la laurea o altro diploma all’estero, di vedersi valutare tale titolo in un altro Paese. La valutazione, che dovrà essere effettuata in difetto di qualsiasi discriminazione che non riguardi la natura del titolo, potrà anche avere esito negativo, qualora l’Autorità competente ritenga che il richiedente non soddisfi i requisiti.

8.2. Il Regolamento di Ateneo, al contrario, prevede, ai fini del riconoscimento del titolo conseguito all’estero, una procedura diversa a seconda che l’Ateneo straniero abbia natura pubblica o privata, e addirittura esclude *in nuce* la valutazione del titolo rilasciato da Istituzioni ed Università private, in assenza di apposite convenzioni stipulate con queste ultime.

In tale seconda ipotesi, la mancanza della convenzione impedisce la valutazione di merito del titolo, valutazione che, ai sensi dell'art. 2 l. 11 luglio 2002, n. 148, è appunto affidata alle Università, le quali sono tenute a verificare la sussistenza di una corrispondenza scientifica tra i titoli, cioè a effettuare valutazioni comparative di carattere prettamente scientifico tra i programmi d'esame di corsi di laurea svolti all'estero e quelli relativi a corsi di laurea istituiti in Italia.

8.3. È di tutta evidenza, allora, che la disposizione l'art. 1 paragrafo a.2) del Regolamento di Ateneo è illegittimo perché in contrasto con la Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997 e deve, pertanto, essere annullata.

9. All'annullamento dell'art. 1 paragrafo 1.2) del regolamento consegue, naturalmente, l'annullamento dei successivi atti impugnati, che in forza di tale presupposto normativo sono stati assunti, sicché i due ulteriori motivi di ricorso rassegnati da Vincenzo Alessio risultano assorbiti.

L'amministrazione intimata ha già provveduto ad iscrivere Vincenzo Alessio al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria in attuazione del provvedimento cautelare, di contenuto anticipatorio dell'odierna decisione, di questo Tribunale, onde null'altro occorre disporre.

Allo stesso modo, la soddisfazione in forma specifica dell'interesse perseguito dal privato esclude che debba essere esaminata la domanda di risarcimento per equivalente.

10. La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, segue il principio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie per quanto di ragione e, per l'effetto:

a) annulla l'art. 1, paragrafo a.2) del decreto del Rettore dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro del 18 giugno 2012, n. 517, recante il "*Regolamento di Ateneo sul riconoscimento dei titoli accademici ed abbreviazione del corso di studio; riconoscimento percorso formativo e trasferimento presso l'UMG*";

b) annulla la delibera del Consiglio della Scuola di Medicina del 5-12 marzo 2014 nella parte in cui viene deciso all'unanimità di non accogliere l'istanza di riconoscimento del titolo di studio conseguito da Vincenzo Alessio presso l'Università Kristal di Tirana in quanto non pubblica;

c) annulla il verbale del Senato Accademico del 25 marzo 2014, prot. n. 494 nella parte in cui viene deciso all'unanimità di non accogliere l'istanza di riconoscimento del titolo di studio conseguito da Vincenzo Alessio presso l'Università Kristal di Tirana in quanto non pubblica;

d) condanna l'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, alla rifusione, in favore di Vincenzo Alessio, delle spese di lite, che liquida nella misura complessiva di € 2.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato e delle spese generali, nonché oltre ad IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2015

DEPOSITATA IN SEGRETERIA II 23/02/2015